



COPIA

COMUNE DI PERLETTO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012

L'anno **duemiladodici**, addì **ventisette**, del mese di **ottobre**, alle ore **11** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TRUFFA VALTER	Sindaco	P	
BECCUTI ERNESTO	Vice Sindaco	P	
CANOBBIO RENATA	Assessore	P	
RIZZOLO PIETRO	Assessore		G
TEALDO PIERGIUSEPPE	Assessore	P	
ABBATE MANUELA	Consigliere	P	
ABBALDO ROMANO	Consigliere	P	
BIELLI PIETRO	Consigliere	P	
CHIOLA DAVIDE	Consigliere	P	
DELPIANO SARA	Consigliere	P	
FIOLIS SIMONA	Consigliere	P	
REOLFI EDOARDO	Consigliere	P	
REOLFI PAOLO	Consigliere	P	
Totale		12	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **CARRETTONE Dr. MARIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **TRUFFA VALTER** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione **a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015** ;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Dato atto che il Comune di Perletto fa parte della Comunità Montana Alta Langa con sede a Bossolasco ed è un Comune montano;

TENUTO CONTO che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, a norma di quanto disposto dall'art. 13 del D.L.201/2011, convertito con modificazioni con Legge 22/12/2011 n. 214, **possono modificare le aliquote di base in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:**

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 %**: aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali**.
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 %** : aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali**.
- 3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 %** : riduzione **fino allo 0,1 %**

EVIDENZIATO che i Comuni possono:

- **ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 % nei seguenti casi:**

a) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 "1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato", ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società.

b) immobili locati.

- **prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche** ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata".

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad €200 ;**

TENUTO CONTO che **i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione** fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2- bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale."

EVIDENZIATO che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, rilasciato dal Responsabile del Servizio a sensi dell'art. 49, del Decreto legislativo 18/08/2000 n° 267;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, rilasciato dal Segretario Comunale, a sensi dell'art. 49, del Decreto legislativo 18/08/2000 n° 267;

CON VOTI unanimi espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **per l'anno 2012 :**

- **ALiquota DI BASE..... 0,8%**
- **ALiquota ABITAZIONE PRINCIPALE..... 0,4%**
- **ALiquota FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2%**

• 3) di dare atto che **tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 ;**

4) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

L'ASSESSORE
F.to BECCUTI ERNESTO

IL PRESIDENTE
F.to TRUFFA VALTER

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARRETTONE Dr. MARIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Dalla residenza comunale, li 06/11/2012

Il Responsabile del servizio
F.to CARRETTONE Dr. MARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Art. 134 T.U. D.Lgs 18/08/2000 n. 267

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **06/11/2012** al _____ ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000*).

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARRETTONE Dr. MARIO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì 10/11/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(CARRETTONE Dr. MARIO)

VISTO si esprime parere favorevole sul presente atto

per quanto concerne la regolarità tecnica
(artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000 e s.m.i.);

, in ordine alla regolarità contabile
(art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e s.m.i).

il Segretario Comunale
CARRETTONE Dr Mario
F.to CARRETTONE Dr. MARIO

il Segretario Comunale
CARRETTONE Dr Mario
F.to CARRETTONE Dr. MARIO